



SETTORE AFFARI GENERALI- SETTORE AFFARI GENERALI

Oggetto :

MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO DA COVI-19

Ordinanza n.44/2021

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» eD in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso

comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

VISTO l'art. 50 TUEL, che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'art. 54, comma 4, del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

VISTO altresì l'art. 25, comma 3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

CONSIDERATO inoltre che il Comitato Metropolitano per l'Ordine Pubblico e Sicurezza, si è riunito in data 10 marzo 2021, ed in tale sede:

- Il Direttore Generale della ASL Bari e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione hanno illustrato i dati relativi all'andamento epidemiologico sul territorio metropolitano che registra un incremento esponenziale di nuovi casi ed un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi, già a decorrere dal 22 febbraio, superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, con un indice settimanale tutt'ora in crescita (indice 287,4 nella settimana fino al 7 marzo, con 3.536 nuovi casi settimanali ed inoltre nella sola giornata del 9 marzo si sono registrati 797 nuovi casi nella provincia di Bari);
- i Sindaci presenti, pur essendo classificata la Regione Puglia tra le zone gialle di rischio in virtù dell'ordinanza del Ministero della salute del 09.02.2021, considerato il recente evolversi della situazione epidemiologica, descritta dai competenti organi tecnici e il carattere diffusivo delle nuove varianti del virus, hanno rappresentato l'opportunità di adottare misure ulteriormente restrittive di contenimento della circolazione delle persone;
- I rappresentanti della ASL Bari hanno approvato la introduzione di norme restrittive finalizzate al contenimento del contagio, nella delicata fase di avvio della vaccinazione della popolazione;
- Il Prefetto ha convenuto su tale opportunità ed ha apprezzato l'adozione di misure limitative concordi ed omogenee sull'intero territorio metropolitano;
- Il Questore di Bari, nonché il comandante provinciale dei Carabinieri ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, hanno ritenuto utile – ai fini della implementazione di idonee attività di controllo – un provvedimento dal contenuto omogeneo sull'intero territorio metropolitano;

RILEVATO che il COC nella seduta del 10 marzo 2021 ha osservato che ogni provvedimento che si limiti a disporre, ai sensi dell'art. 11, comma 1, DPCM 2 marzo 2021, la chiusura degli spazi pubblici ma con possibilità di transito per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali, sarebbe sostanzialmente ineseguibile dal punto di vista dei controlli, in considerazione sia della vastità del territorio comunale, che della circostanza per cui l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali costituisce normativamente attività consentita per i cittadini; pertanto è opportuno intervenire limitando alla radice la ragione dell'eccesso di affollamento:

- limitando gli orari di apertura dei negozi, omogeneamente sull'intero territorio cittadino, così da evitare anche impatti distorsivi sulla concorrenza tra gli operatori economici e fenomeni di travaso dei consumatori da una zona ad un'altra della città;
- limitando, in costanza del divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico, la possibilità di asporto di alimenti e bevande anche da parte di esercizi commerciali con

codice ateco non compreso nel divieto di cui all'art. 27, comma 1, DPCM 2 marzo 2021

DATO ATTO che:

- il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso il mantenimento dell'apertura quotidiana nella fascia oraria fino alle ore 19:30);

- è interesse pubblico primario, in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale contenere il rischio del diffondersi del virus;

- il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 74 del 10 marzo 2021, come modificata dalla successiva Ordinanza n. 78 del 12 marzo 2021, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, nell'introdurre importanti restrizioni a salvaguardia del primario diritto alla salute, riconosce ai Sindaci la facoltà di introdurre ulteriori o diverse misure più restrittive nel territorio comunale di riferimento;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure, volte a scongiurare l'aumento ed il propagarsi dei contagi nel territorio del Comune di Locorotondo;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

con decorrenza dal 13 marzo 2021 al 6 aprile 2021, ad integrazione delle disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 74 del 10 marzo 2021 e n. 78 del 12 marzo 2021, il cui contenuto viene qui richiamato, in tutto il territorio comunale di Locorotondo si dispone quanto segue:

- **divieto di asporto di alimenti e bevande dalle ore 18,00** per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice ATECO 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, food-truck, ecc.), attività comprese nel codice ATECO 47.24 e codice ATECO 10.7 (produzione di prodotti da forno e farinacei, commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati comprese nel Codice ATECO 47.25. E' fatta salva la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio fino alle ore 22.00;
- **chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;**
- **sospensione quotidiana dalle ore 19.00 delle attività di vendita al dettaglio** (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, giornali e periodici, medicinali e articoli medicali, fiori e articoli florovivaistici, tabacchi, combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari) sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri commerciali e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021. E' ammesso lo svolgimento dell'attività con orario continuativo e avvalendosi della consegna a domicilio a condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni vigenti atte a prevenire il contagio da COVID-19.
- **sospensione quotidiana dalle ore 19.00 delle attività artigianali ivi incluse quelle dei servizi resi alle persone;**
- **divieto assoluto e quotidiano dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo di spostamenti, se non per motivate e comprovate esigenze lavorative, per situazioni di**

necessità ovvero per motivi di salute, previa esibizione di apposita autocertificazione. Sono consentiti comunque dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo gli spostamenti con l'animale da affezione solamente in prossimità della propria abitazione;

- **raccomandazione di evitare ogni occasione di contatto con persone al di fuori del proprio contesto abitativo e di rimanere nella propria casa il maggior tempo possibile;**
- **sospensione delle attività dei servizi educativi dei minori e delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, con utilizzo esclusivamente della modalità della didattica a distanza – D.A.D.;**
- **sospensione dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi sia all'aperto che al chiuso. E' consentito invece svolgere attività motoria all'aperto e in forma individuale.**

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

DA' ATTO

- che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;
- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Locorotondo;
- avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro sessanta giorni dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato;

TRASMETTE

Il presente atto per gli adempimenti di competenza:

al Sig. Prefetto di Bari, al Direttore dell'Ufficio Scolastico di Bari, ai Dirigenti scolastici di Locorotondo, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Corpo della Polizia Locale di Locorotondo, alla Asl BA – Dipartimento di Prevenzione, alle Associazioni di categoria.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia.

Locorotondo 12/03/2021

Sindaco
BUFANO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.